



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Decreto n.13/2023

Id: [44089497](#) del 17 gennaio 2023

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’articolo 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 30 giugno 2020 per l’ammissione di 315 allievi all’8° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti;

VISTO il decreto presidenziale nr. 2 del 5 gennaio 2023, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per l’ammissione di 315 allievi all’8° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti, pubblicato sul sito della SNA il 5 gennaio 2023;

CONSIDERATO che nella predetta graduatoria, come da comunicazione ricevuta dalle dirette interessate, sono presenti dipendenti già in astensione obbligatoria per maternità o per le quali il periodo di astensione obbligatoria opererà prima e dopo il parto, la cui data presunta ricade all’interno del periodo di svolgimento dell’8° corso-concorso;

VISTO il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ed in particolare l’art. 16 in materia di “Divieto di adibire al lavoro le donne”;

VISTO il DPR 272/2004 e in particolare l'art. 16, comma 3 che stabilisce che *“Il dipendente pubblico ammesso a frequentare il corso è collocato a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge”*;

CONSIDERATO che i lavoratori dipendenti, a far data dal 18 gennaio 2023, sono messi a disposizione della SNA dalle amministrazioni di appartenenza, presso le quali l'istituto dell'astensione obbligatoria non consente di rendere la prestazione lavorativa;

RILEVATO che la continuità tra il corso-concorso svolto presso la SNA e l'attività di servizio comporta che la disciplina dell'astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti opera con le stesse modalità anche per la frequenza del corso-concorso;

EVIDENZIATA la peculiarità del corso-concorso che prevede un'attività formativa a tempo pieno cui fa seguito un periodo di applicazione pratica presso amministrazioni pubbliche e private;

RITENUTO che le caratteristiche sopra evidenziate consentono di assimilare la frequenza del corso-concorso all'ordinaria attività di servizio;

CONSIDERATO che l'istituto dell'astensione obbligatoria per maternità rappresenta un diritto indisponibile, rispetto al quale non è consentita alcuna rinuncia unilaterale;

CONSIDERATA l'esigenza di evitare qualsiasi trattamento discriminatorio per ragioni collegate al congedo di maternità obbligatorio;

RITENUTO, tuttavia, necessario garantire il contemperamento tra l'interesse pubblico teso ad assicurare un'adeguata formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale e quello alla tutela della maternità;

RITENUTO che l'ammissione alla frequentazione del successivo corso-concorso, peraltro già in itinere, delle persone in astensione obbligatoria costituisca un'adeguata forma di tutela dei diritti delle lavoratrici;

VISTO l'art 17 del DPR 272/2004 che consente, tra l'altro, in caso di maternità, di richiedere l'ammissione al successivo corso-concorso, il cui bando di concorso risulta ad oggi già pubblicato sulla G.U. nr.103 del 30 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, con l'ammissione alla frequenza delle attività formative del successivo corso-concorso, viene tutelata la maternità preservando al contempo il diritto delle candidate che incorrano nel periodo di congedo di maternità obbligatorio in concomitanza con lo svolgimento del corso-concorso ad accedere in qualità di allieve al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale senza alcun pregiudizio per il proprio status;

DECRETA

L'istituto dell'astensione obbligatoria per maternità, per come espressamente disciplinato dalle norme vigenti, risulta assolutamente incompatibile con la frequenza delle attività formative dell'8° corso-concorso di formazione dirigenziale.

A richiesta delle interessate, le stesse potranno essere ammesse alla frequenza delle attività formative del 9° corso-concorso, il cui bando di concorso risulta ad oggi già pubblicato sulla G.U. nr.103 del 30 dicembre 2022;

Prof.ssa Paola Severino